



Comune di Arcore
Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche



Foto d'archivio del Nuovo Mercato di Piazza Sandro Pertini – Anno 1994

Approvato con Deliberazione n. 95 del Consiglio Comunale in data 21.12.2016
Modificato con Deliberazione n. 23 del Consiglio Comunale in data 11.4.2019

Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche

Comune di Arcore

Servizio Sviluppo del Territorio
SUAP - Sportello Unico Attività Produttive
Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa

Responsabile del Procedimento

Ing. Giorgio Favarato

Progetto grafico e stesura

P.I. Giuseppe Di Maio

INDICE

TITOLO I – NORMATIVA GENERALE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere
- Art. 5 - Commissione Consultiva
- Art. 6 - Compiti degli uffici comunali
- Art. 7 - Esercizio dell'attività
- Art. 8 - Imprenditori e Produttori agricoli - Autorizzazione d'esercizio
- Art. 9 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione
- Art. 10 - Pubblicità dei posteggi liberi
- Art. 11 - Posteggi fuori mercato – Criteri di assegnazione
- Art. 12 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 13 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione
- Art. 14 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area
- Art. 15 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 16 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 17 - Indirizzi generali in materia di orari e festività
- Art. 18 - Validità delle presenze - Spunta
- Art. 19 - Delega
- Art. 20 - Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati
- Art. 21 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere
- Art. 22 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- Art. 23 - Canone per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria - Rinvio
- Art. 24 - Sanzioni

TITOLO II – DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

- Art. 25 – Mercato di Piazza Sandro Pertini
- Art. 26 - Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo
- Art. 27 - Mercati: planimetrie, ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari
- Art. 28 - Utilizzo del posteggio
- Art. 29 - Dimensioni dei posteggi
- Art. 30 - Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato
- Art. 31 - Scambio reciproco di posteggio - Migliorie
- Art. 32 - Disposizione di aree private
- Art. 33 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 34 - Posteggi riservati all'attività con il sistema del "Battitore"
- Art. 35 - Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzativo – Canone
- Art. 36 - Revoca della concessione del posteggio
- Art. 37 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione temporanea - Spunta
- Art. 38 - Effettuazione di mercati straordinari

TITOLO III – COMMERCIO ITINERANTE

- Art. 39 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante - Orari - Divieti

TITOLO IV – FIERE

- Art. 40 - Fiera di S. Eustorgio
- Art. 41 - Autorizzazione per operare nella fiera e criteri di priorità ai fini della graduatoria
- Art. 42 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati - Spunta
- Art. 43 - Fiere locali
- Art. 44 - Fiere locali – Modalità organizzative
- Art. 45 - Fiere locali – Modalità operative

TITOLO V – POSTEGGI FUORI MERCATO

- Art. 46 - Assegnazione, revoca, decadenza – Descrizione e Orari dei posteggi fuori mercato

TITOLO VI – NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA

- Art. 47 - Normativa igienico-sanitaria

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 48 - Disposizioni transitorie e finali

ALLEGATI:

1. N. 4 Schede descrittive
2. Planimetria relativa al mercato ordinario a cadenza settimanale di Piazza S. Pertini e tabella di riferimento
3. Planimetria relativa alla Fiera di Sant'Eustorgio
4. Planimetria Posteggi fuori mercato – Area Frazione La Cà (via XXV Aprile)
5. Planimetria Posteggi fuori mercato – Area Cimitero (via De Gasperi)

TITOLO I NORMATIVA GENERALE

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa di settore – Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 come modificato dal Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147, direttiva 2006/123/CE - Bolkestein, Legge Regionale 5 febbraio 2010 n. 6 e relativi indirizzi regionali di programmazione, tenuto conto dell'Intesa Stato-Regioni in tema di commercio su aree pubbliche del 5 luglio 2012.

Art. 2 - Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

1. commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
2. aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
3. posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
4. mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
5. mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;
6. fiera: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
7. sagra: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui al numero 8;
8. calendario regionale delle fiere e delle sagre: l'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;

9. presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
10. presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
11. attrezzature: i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
12. associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche: le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale ai sensi della L. 580/1993, oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro.
13. autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune dove il richiedente intende avviare l'attività per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
14. posteggio : la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
15. posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale;
16. decreto legislativo: il decreto legislativo n. 114 /1998 e s.m.i., il decreto legislativo n.59/2010 e s.m.i
17. legge regionale: la legge della Regione Lombardia, n. 6 del 5 febbraio 2010 s.m.i.;
18. registro imprese: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
19. Bollettino Ufficiale della Regione: il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
20. mercato straordinario: l'effettuazione di una edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi ed ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista , senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggi;
21. per mercato specializzato od esclusivo: un mercato nel quale, almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
22. mercato stagionale: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni; esso può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
23. miglioria: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
24. scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
25. posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
26. settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
27. spunta o sorteggio: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

28. spuntista: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
29. produttori agricoli: gli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 2135 del codice civile, regolarmente iscritti nelle speciale sezione del registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio competente, proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, oppure mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;
30. ordinanza del Ministro della Sanità: l'ordinanza di detto Ministero in data 2 marzo 2000;
31. manifestazioni fieristiche: le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo ed in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori generici e ad operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti.
32. fiere generali: manifestazioni fieristiche senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione e all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;
33. fiere specializzate: manifestazioni fieristiche limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
34. mostre mercato: manifestazioni fieristiche limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti;
35. espositori, quanti partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi, siano essi produttori, rivenditori, enti pubblici e associazioni appartenenti anche a paesi esteri operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti;
34. visitatori: coloro che accedono alle attività fieristiche, siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della rassegna;
35. quartieri fieristici", le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche internazionali, ovvero nazionali e regionali e a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;
36. organizzatori di manifestazioni: i soggetti pubblici e privati anche appartenenti a paesi esteri che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche;
37. superficie netta: la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartieri fieristici;
38. enti fieristici: i soggetti che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, dei quartieri fieristici, anche al fine di promuovere l'attività fieristica.

Art. 3 - Finalità

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- d) valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri più degradati, non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;
- e) salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
- f) favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine a vocazione turistica, in relazione all'andamento del turismo stagionale;
- g) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;
- h) favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;
- i) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - il minimo disagio alla popolazione;
 - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed, in particolare, quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
 - un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;
- l) promuovere l'aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune deve rispettare:

- a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
- c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
- d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
- f) la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Art. 5 - Commissione Consultiva

1. Per lo svolgimento dei compiti e funzioni indicati all'art. 6 del presente regolamento, è istituita una Commissione Consultiva così composta:

- Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente

Componenti:

- Funzionario Responsabile del Settore Commercio o suo delegato

- un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte negli elenchi regionali, maggiormente rappresentative a livello provinciale;

- tre rappresentanti degli operatori al dettaglio su area pubblica;

- un dipendente del servizio comunale, senza diritto di voto, con funzioni di segretario, designato dal Responsabile di settore.

2. La maggiore rappresentatività è comprovata dal maggior numero degli iscritti, su scala provinciale.

3. Con la stessa procedura prevista per gli effettivi, possono essere nominati anche membri supplenti.

4. La Commissione è nominata dal Sindaco. Dura in carica cinque anni. La procedura di rinnovo va iniziata almeno tre mesi prima della data di scadenza.

5. La Commissione si riunisce su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei componenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e votanti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

6. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a tutte le riunioni della Commissione che si svolgono nel corso di un anno solare, viene considerato decaduto e sostituito nell'incarico. La decadenza viene comunicata all'interessato dal Funzionario Responsabile entro quindici giorni da quando si è verificata.

7. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

8. L'ordine del giorno deve essere inviato dal Segretario ad ogni componente della Commissione almeno cinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle riunioni e deve contenere l'indicazione della data e dell'ora di svolgimento della seduta, nonché un elenco analitico degli argomenti in discussione. Ogni commissario ha diritto di prendere visione delle pratiche presso la Segreteria della Commissione, che ha sede presso l'Ufficio Commercio.

9. Non sono previsti gettoni di presenza per la partecipazione ai lavori della Commissione.

10. Il compito della Commissione Consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento è quello di esprimere parere debitamente motivato, non vincolante, ed è sentita in riferimento:

a) alla programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica;

b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;

c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;

d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;

e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;

f) le richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale;

g) a ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.

Art. 6 - Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso gli uffici competenti assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. Compete al personale della Polizia Locale la riscossione del canone di occupazione temporaneo del suolo pubblico. Compete altresì alla Polizia Locale l'attività di controllo, di polizia amministrativa ed annonaria.
3. Limitatamente agli adempimenti relativi al funzionamento delle fiere e mercati, gli operatori di vigilanza addetti al servizio opereranno in conformità alle direttive impartite dall'Ufficio Commercio.
4. Compete al Funzionario Responsabile del Settore Commercio il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio.
5. Secondo quanto previsto all'art. 2 comma 2 del D.P.R. 160/2010, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni nonché gli elaborati tecnici, devono essere presentati esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP – Settore Commercio, tramite la piattaforma digitale di impresainungiorno.gov.it.
6. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande, pertanto le istanze presentate in altre modalità saranno dichiarate irricevibili. Dopo aver proceduto alla registrazione sarà possibile compilare la domanda on-line. Il sistema, eseguito un controllo formale dell'istanza presentata, rilascerà automaticamente una ricevuta. Sarà possibile, inoltre, verificare lo stato di avanzamento della propria pratica.

Art. 7 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dodici anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, che di massima non devono superare il limite di un'ora, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra. Al termine l'attività potrà essere nuovamente svolta ad una distanza di m. 500 dal posto precedentemente occupato
Non può essere svolto nei giorni in cui il titolare dell'autorizzazione esercita l'attività su area pubblica in un posteggio a posto fisso, fruito in concessione.
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
4. L'autorizzazione per il commercio su posteggi dati in concessione, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul terreno nazionale.
5. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
6. L'operatore commerciale persona fisica o società, può avere in concessione un massimo di due posteggi per ciascun settore alimentare e non alimentare per mercati fino a 100 posti complessivi, tre posteggi per mercati superiori a 100 posti complessivi.
7. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed a chi è in possesso dei requisiti soggettivi.

8. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

9. per poter svolgere attività di commercio su aree pubbliche, gli operatori devono essere in possesso di:

a) Carta d'esercizio nominativa, contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzativi utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante;

b) Attestazione annuale del rispetto degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti ai fini del regolare esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

10. A richiesta dell'interessato, il competente Settore comunale provvederà al rilascio della carta di esercizio. La carta di esercizio non sostituisce comunque il titolo autorizzativo e può essere compilata direttamente dall'operatore, nonché anche dalle associazioni di categoria. La carta di esercizio in questi ultimi casi dovrà essere validata dal competente Settore comunale per quanto di competenza e aggiornata.

Art. 8 - Imprenditori e Produttori agricoli. Autorizzazione d'esercizio

1. Agli imprenditori e produttori agricoli può essere riservata, la percentuale del tre per cento del totale dei posteggi previsti nel mercato per il settore alimentare, pertanto nel mercato di piazza Sandro Pertini è stato previsto n. 1 posteggio.

2. Per l'assegnazione si procede con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 5345 del 27.06.2016 e s.m.i.

3. In ogni caso è fatto integrale rimando alla normativa di settore.

Art. 9 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione dodecennale, è rilasciata dal Funzionario Responsabile del Settore, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati comunali al dettaglio che si svolgono su area pubblica.

2. La graduatoria è approvata dal Funzionario Responsabile del Settore con propria determinazione.

3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione dodecennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato.

Art. 10 - Pubblicità dei posteggi liberi

1. In caso di disponibilità di posteggi liberi, il responsabile procede alla pubblicazione, all'albo pretorio del Comune del bando di assegnazione, che verrà redatto secondo i criteri e le procedure di cui al presente Regolamento e alla normativa vigente.

Art. 11 - Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione

1. I posteggi posti fuori mercato, meglio specificati in allegato vengono individuati come segue (vedi anche schede allegate e planimetrie):

Frazione La Cà: Via XXV Aprile n. 4 posteggi alimentari di mq. 28 (m.l. 7X4) e n. 1 box fissato al suolo (chiosco adibito alla vendita di generi non alimentari) di mq. 35;

Area Parcheggio Cimitero: Via De Gasperi n. 2 posteggi di mq. 28 di cui n. 1 box fissato al suolo (chiosco), entrambi adibiti alla vendita di fiori e piante;

I posteggi sono assegnati dal Comune con procedure ad evidenza pubblica sulla base di apposita graduatoria approvata dal Responsabile del Settore.

2. Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori mercato, l'assegnazione relativa sarà operata attraverso procedura ad evidenza pubblica, alle quali saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi.

3. Nella domanda di partecipazione, ogni interessato deve presentare istanza secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato.

5. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, l'Ufficio Commercio pubblica la graduatoria. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione, da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.

6. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa all'albo pretorio del Comune.

7. E' fatta salva la possibilità di concedere singole occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio di commercio in occasione di singole festività o manifestazioni di durata non superiore alla giornata, a prescindere da procedure ad evidenza pubblica.

Art. 12 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante è rilasciata dal Responsabile del Servizio Commercio

2. Il richiedente, persona fisica, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative, deve indicare il Comune di Arcore quale luogo nel quale intende avviare l'attività.

L'autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

3. Per ottenere l'autorizzazione deve essere inoltrata domanda al Comune, secondo le modalità indicate dalla normativa di settore vigente.

Art. 13 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.

2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo.
4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività, che sarà assegnata ai competenti uffici comunali.
5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.
6. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.
7. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività e non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con pec posta elettronica certificata o con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile del Servizio.
8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con pec- posta elettronica certificata o con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile del Servizio.
9. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. In caso di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà a terzi, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intende eventualmente trasferire al subentrante.

Art. 14 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al Comune indicato per lo svolgimento dell'attività. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

Art. 15 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Responsabile del Servizio può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.
2. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
3. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di settore e la Legge 689/1981.

Art. 16 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
 - c) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
 - d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi;
 - e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.
2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile del Servizio, che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di pec – posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 17 - Indirizzi generali in materia di orari e festività

1. In conformità agli indirizzi della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:
 - a) l'attività può essere esercitata in fasce orarie diverse rispetto a quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa;
 - b) il commercio su aree pubbliche è esercitato tra le ore 07:00 e le ore 23:00;
 - c) limitazioni temporali allo svolgimento del commercio possono essere stabilite con atto del Funzionario Responsabile in caso di indisponibilità dell'area mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, di carattere igienico -sanitario od altri di pubblico interesse.

2. Il Sindaco provvede, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 5 del presente regolamento, a fissare le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato.
3. L'orario dei singoli mercati e fiere, in atto alla data di approvazione del presente regolamento, è indicato nelle schede relative ad ogni mercato e fiera.
4. Qualora ricada in giorno festivo, salvo quanto previsto per l'espletamento dei mercati straordinari, il mercato sarà effettuato regolarmente ad eccezione delle seguenti festività in cui non potrà essere effettuato: 1 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 25 dicembre. L'esercizio del mercato nelle giornate del 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto potrà essere eccezionalmente autorizzato previa motivata Deliberazione di Giunta Comunale, con atto del Funzionario Responsabile.

Art. 18 - Validità delle presenze - Spunta

1. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nelle fiere e mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per iscritto, dal titolare dell'autorizzazione.
2. Chi partecipa alla spunta deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzativo che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica o di copia autenticata ai sensi di legge o documenti comprovanti il regolare esercizio dell'attività.
3. I posteggi assegnati nella spunta dovranno rispettare la destinazione alimentare o non alimentare di cui alla tabella allegata al presente regolamento.

Art. 19 - Delega

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, su delega scritta del titolare, da comunicare al Comune.
2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività, senza nomina del delegato.

Art. 20 - Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato o fiera, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.
3. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o delle fiere. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Gli addetti alla vigilanza provvedono ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso il Servizio competente nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Art. 21 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere

1. La soppressione di mercati o fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sono deliberati dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione Consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

2. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:

a) motivi di pubblico interesse;

b) cause di forza maggiore;

c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.

3. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:

a) anzianità di presenza effettiva nel posteggio di mercato;

b) anzianità di presenza effettiva nel mercato;

c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici – alimentare e non alimentare – ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.

4. Quando le date di effettuazione di mercati e fiere coincidono, e non sono disponibili altre aree pubbliche che ne consentano lo svolgimento simultaneo, deve essere consentita l'effettuazione del mercato in altra data, da stabilire sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 22 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento di mercati e fiere sarà interdetta al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

Art. 23 – Canone per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria.

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico e le modalità di riscossione del canone, sono quelle determinate dal Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione del suolo pubblico.

2. L'omesso pagamento della tassa di concessione comporta la pronuncia di decadenza della concessione.

3. Per i posteggi posti nelle frazioni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti è stabilito un abbattimento, nella percentuale del 50 % dell'importo dovuto dagli operatori commerciali su area pubblica per i seguenti tributi comunali:

- canone concessione area pubblica;

- tassa rifiuti.

Art. 24 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa di settore, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00, con la procedura di cui alla legge 689/1981.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 25 – Mercato di Piazza Sandro Pertini

1. Nel Comune di Arcore è istituito un mercato ordinario a cadenza settimanale nella giornata di mercoledì, nell'area individuata in Piazza Sandro Pertini, secondo la planimetria allegata, disciplinato come segue:

- l'articolazione è disposta in n°130 posteggi come da elenco allegato;
- non è prevista alcuna suddivisione in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari;
- l'orario di vendita è stabilito dalle ore 07:00 alle ore 13:00; gli esercenti devono trovarsi sul mercato entro le ore 08:00; 90 minuti dopo l'orario di cessazione delle vendite i posteggi devono essere completamente liberi.

Art. 26 - Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

1. La concessione dei posteggi, sia nei mercati che fuori mercato, ha la durata di dodici anni. Alla scadenza della attuali concessioni di posteggio, sia nei mercati che fuori mercato, si provvederà alla assegnazione delle medesime mediante bando pubblico di assegnazione, sulla base della graduatoria ovvero in base alla normativa vigente.

2. In uno stesso mercato, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento.

Art. 27 - Mercati: planimetrie, ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari

1. Presso l'Ufficio Commercio e sul sito istituzionale del Comune di Arcore sono consultabili le planimetrie dei mercati e della fiera, allegate al presente regolamento, che evidenziano il numero dei posteggi, la caratteristica alimentare o non alimentare, la loro dislocazione, la suddivisione in settori del mercato, i servizi e parcheggi.

2. L'ubicazione dei mercati comunali attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nelle schede allegate.

Art. 28 - Utilizzo del posteggio

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico - sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, e dei regolamenti comunali.

2. La destinazione del posteggio alimentare o non alimentare è quella della tabella allegata e potrà essere variata solo con modifica del regolamento.

Qualora nella concessione o autorizzazione non venga indicata la tipologia merceologica, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione (alimentare/non alimentare).

3. L'utilizzo dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:

- a) non si può occupare spazio superiore a quello concesso;
- b) tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di m. 0,50 (dove è vietata la vendita) e l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2 misurata nella parte più bassa;
- c) i banchi con le tende devono essere sistemati entro l'orario di apertura del mercato e devono essere rimossi entro un'ora dopo la chiusura;
- d) i banchi di vendita devono essere posti in allineamento, con gli altri banchi insiti sull'area, sul limite degli spazi assegnati provvedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita
- e) è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli dichiarati in concessione o autorizzazione di posteggio;
- f) è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
- g) non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
- h) è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
- i) i rifiuti devono essere raccolti e conferiti presso gli idonei contenitori; il posteggio deve essere lasciato libero da qualsiasi rifiuto;
- j) è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati;
- k) è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale e la concessione di posteggio con i relativi versamenti di canone e mostrarli ad ogni richiesta degli agenti di polizia e altro personale addetto al controllo.

4. Qualora il titolare commetta atti che costituiscono reato e che possono fare venire meno i requisiti per l'esercizio del commercio, la concessione del posteggio resterà sospesa sino all'esito del relativo procedimento penale e in caso di condanna verrà revocata.

Art. 29 - Dimensioni dei posteggi

I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto ove possibile a che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.

Art. 30 - Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato

1. Prima che il Comune abbia provveduto a trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.

2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Responsabile del Servizio previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.

3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso, per la vendita dello stesso settore merceologico;
- b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
- c) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
- d) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.

4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio e pubblicata all'albo pretorio, per trenta giorni interi e consecutivi.

Art. 31 - Scambio reciproco di posteggio - Migliorie

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.

2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita comunicazione al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.

3. La comunicazione dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla comunicazione stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.

4. L'atto di assenso della volontà di scambio reciproco del posteggio è di competenza del Responsabile del Servizio che procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi. La durata delle concessioni rimane invariata così come le singole superfici dei posteggi scambiati.

5. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla.

6. Le migliorie devono essere autorizzate.

Art. 32 - Disposizione di aree private

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi.

2. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello regionale.

La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

Art. 33 - Posteggi riservati agli imprenditori e ai produttori agricoli

1. Agli imprenditori e ai produttori agricoli è riservata, al massimo, la percentuale del tre per cento del totale dei posteggi previsti, nel mercato, per il settore alimentare.
2. Le procedure per la presentazione delle domande e le relative modalità di assegnazione dei posteggi sono pubblicizzate a mezzo di apposito bando pubblico.
3. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato ed in mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti alimentari in forma itinerante, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato.

Art. 34 - Attività con il sistema del “Battitore”

1. E' riservato un posteggio per il “battitore” nel mercato di piazza Sandro Pertini.
2. Gli operatori che esercitano l'attività con il sistema detto del “Battitore” occupano il posteggio a loro riservato, a titolo di assegnazione, secondo un programma di turnazioni concordato con il Comune.
3. I posteggi possono essere riassegnati dai comuni, con le modalità previste dalle disposizioni regionali, solo qualora i battitori rinuncino o non utilizzino gli stessi per periodi complessivamente superiori a dodici mesi continuativi.
4. E' fatto divieto di utilizzare microfoni con amplificazione della voce.

Art. 35 - Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzativo - canone

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio debitamente documentati.
2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.
3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato dal Responsabile del Servizio.
4. L'operatore decade altresì dalla concessione del posteggio qualora non provveda al pagamento del canone di concessione nei modi, nei tempi e termini previsti dalla normativa di settore.
5. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio, viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio.
6. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio, oggetto di revoca/decadenza, non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

Art. 36 - Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

2. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere ove possibile un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

3. La revoca, debitamente motivata è disposta dal Responsabile del Servizio che ne cura anche la comunicazione all'interessato.

Art. 37 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione temporanea - Spunta

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare. A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese.

2. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, da personale incaricato del Servizio di Polizia Locale decorsa un'ora dall'inizio dell'orario stabilito per le vendite, sulla base di criteri di cui al comma 1.

3. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

Art. 38 - Effettuazione di mercati straordinari

1. Nei periodi natalizio, pasquale ed estivo, può essere programmata l'effettuazione dei mercati esistenti in giorni diversi ed ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio, collegati ad eventi particolari, anche in orari pomeridiani e serali.

2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici.

3. La proposta può essere presentata, per scritto, all'Ufficio Commercio:

a) dalla Commissione Consultiva comunale;

b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;

c) dalle Associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte negli elenchi regionali maggiormente rappresentative a livello provinciale.

4. La proposta deve pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria ed aggiuntiva del mercato; successivamente, a cura dell'Ufficio Commercio, viene sottoposta all'esame della Giunta Comunale, per la decisione.

5. La comunicazione della effettuazione di una edizione aggiuntiva e straordinaria del mercato deve essere inviata agli interessati, almeno quindici giorni prima della data prevista.

6. Entro il mese di settembre di ogni anno, i soggetti indicati al comma 3 possono presentare un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive per i mercati da svolgere nell'anno successivo. Sulla proposta, la Giunta Comunale, decide entro sessanta giorni dalla presentazione. La decisione è comunicata agli interessati, entro i trenta giorni successivi alla data di relativa adozione.

TITOLO III COMMERCIO ITINERANTE

Art. 39 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante – Orari - Divieti

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente su mezzo mobile adibito al trasporto della stessa. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

2. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente e comunque per un tempo massimo di un'ora. Al termine l'attività potrà essere nuovamente svolta ad una distanza di m. 500 dal posto precedentemente occupato.

3. È vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 misurato dal centro del mercato o fiera.

4. Nelle vie Casati, Gilera, Roma, Gorizia, Trento/Trieste, Umberto I°, IV Novembre, Corridoni e Monte Grappa non è consentito all'operatore in forma itinerante di sostare per l'esercizio dell'attività. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo dove ha già sostato per il tempo massimo previsto.

5. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza.

6. L'orario per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco con proprio provvedimento.

7. Le disposizioni di cui il presente articolo si applicano anche al produttore o imprenditore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

TITOLO IV FIERE

Art. 40 - Fiera di S. Eustorgio

Nel Comune di Arcore è istituita la Fiera di S. Eustorgio, nell'area individuata alla planimetria allegata, ricadente il lunedì successivo alla terza domenica del mese di settembre in occasione della festività patronale.

L'orario di vendita è stabilito dalle ore 07:00 alle ore 18:00; gli esercenti devono trovarsi sulla fiera entro le ore 08:00; 90 minuti dopo l'orario di cessazione delle vendite i posteggi devono essere completamente liberi.

Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Per quanto riguarda la definizione delle fiere e le presenze operative nelle stesse si rimanda all'articolo 2 del presente regolamento.

La Giunta Comunale è delegata ad apportare motivate modifiche, anche parziali (soppressione di posteggi o diversa dislocazione) della fiera anche approvando modifiche delle schede e/o planimetrie, avuto riguardo di consultare i controinteressati e se del caso la Commissione.

I provvedimenti autorizzativi rilasciati potranno in ogni tempo essere revocati per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 41 - Autorizzazione per operare nella fiera e criteri di priorità ai fini della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi

1. L'autorizzazione/concessione per esercitare il commercio su area pubblica nella fiera mediante utilizzo di posteggi dati in concessione dodecennale, è rilasciata dal Funzionario Responsabile del Settore, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili.

2. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono i criteri di assegnazione definiti dalla normativa di settore e nel bando.

2. La graduatoria è approvata, nel rispetto dei criteri di assegnazione, dal Funzionario Responsabile del Settore con propria determinazione.

3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione dodecennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato.

Art. 42 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati- Spunta

1. I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari vengono assegnati sul posto da personale incaricato della Polizia Locale nel rispetto dell'ordine della graduatoria alle ore 8:00.

2. Sono ammessi gli scambi fra gli operatori assegnatari di posteggio non sono ammesse migliorie; gli operatori assegnatari di posteggio che all'orario convenuto non avranno occupato il posteggio assegnato, parteciperanno, se presenti, all'assegnazione dei posteggi liberi secondo l'ordine di graduatoria.

3. Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
- b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
- c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese.

I criteri dovranno essere dimostrati agli incaricati della Polizia Locale dagli operatori commerciali. A parità di requisiti l'incaricato procederà a sorteggio tra gli operatori interessati.

Art. 43 - Fiere locali

1. Nel rispetto delle definizioni precedentemente esplicitate, il Comune promuove manifestazioni aventi luogo nelle sole giornate domenicali, in una o più vie del territorio comunale specificamente individuate in appositi atti di programmazione e autorizzatori che, attraverso l'organizzazione e realizzazione di particolari iniziative, creano momenti di aggregazione collettiva, perseguendo finalità promozionali di carattere sociale, culturale, economico, commerciale, turistico, sportivo. Tali iniziative possono svolgersi nelle ultime domeniche del mese durante tutto l'anno ad esclusione del mese di agosto in una o più vie del territorio comunale.

2. Possono presentare proposte per effettuare Feste di Via i seguenti soggetti:

- a) Associazioni di categoria maggiormente rappresentative purché raccolgano l'adesione di almeno il 40 % degli esercizi esistenti nelle vie interessate alla manifestazione;
- b) Associazioni di via regolarmente costituite e riconosciute come tali dall'Amministrazione Comunale purché raccolgano l'adesione di almeno il 40% degli esercizi esistenti nelle vie interessate alla manifestazione;
- c) Parrocchie e altri Enti religiosi;
- d) Comitati spontanei di commercianti ed artigiani delle vie coinvolte nell'evento purché raccolgano l'adesione di almeno il 40% degli esercizi esistenti nelle stesse;
- e) Associazioni permanenti e comitati di volontariato o aventi altre finalità sociali meritevoli di considerazione, senza fini di lucro, purché raccolgano l'adesione di almeno il 40 % degli esercizi esistenti nelle vie interessate alla manifestazione.

3. Le manifestazioni proposte, oltre che riqualificare e rivitalizzare la zona ove si svolge la manifestazione, devono costituire veri e propri momenti di aggregazione e socializzazione da parte della cittadinanza.

Art. 44 - Fiere locali - Modalità organizzative

1. Gli organizzatori delle manifestazioni devono far pervenire le proprie proposte tassativamente entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di svolgimento della manifestazione. Le domande devono essere presentate al Protocollo dell'Ente, contenendo a pena di inammissibilità i seguenti elementi:

- dati relativi al soggetto promotore e richiedente;
- dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al comma 2;
- vie interessate dalla manifestazione e orario di svolgimento della stessa;
- descrizione del programma dettagliato delle iniziative;

- piantina delle vie interessate con ubicazione delle strutture che evidenzia l'eventuale chiusura al traffico; prospettazione degli eventuali problemi tecnico – viabilistici che lo svolgimento della manifestazione comporta con l'indicazione delle misure atte alla soluzione di ciascuno dei medesimi;
 - numero complessivo degli eventuali operatori commerciali su area pubblica, produttori agricoli e artigiani partecipanti alla manifestazione e relativo organico (per organico è da intendersi il numero di operatori previsti per ogni genere merceologico);
 - numero complessivo degli eventuali operatori commerciali su area pubblica appartenenti ai seguenti generi merceologici: caldarroste, gelati, zucchero filato/pop corn e palloncini;
 - numero delle eventuali attività dello spettacolo viaggiante divise secondo le diverse tipologie: attività dello spettacolo viaggiante per bambini – attività dello spettacolo viaggiante per adulti - rotonde e tiri - gonfiabili;
 - numero degli eventuali artigiani e/o produttori agricoli fortemente caratterizzati dal luogo di provenienza e/o dai prodotti esitati, con indicazione dello spazio a loro riservato; Se l'organizzatore richiede l'installazione di un numero di attrazioni dello spettacolo viaggiante e di gonfiabili superiore a cinque unità, lo stesso deve produrre un progetto di massima comprensivo, almeno di una pianta planimetrica (firmata da tecnico abilitato) evidenziante lo stato dei luoghi, nonché il posizionamento delle strutture (palchi, pedane, tensostrutture, stands, gazebo, giostre, gonfiabili, ecc.) e gli impianti che si intendono realizzare, nonché relazione tecnica in cui si attesti che le attrazioni sono posizionate ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e comunque in modo da consentire il passaggio dei mezzi di soccorso e dei veicoli di sicurezza. Devono inoltre essere approntati idonei mezzi antincendio. Tale documentazione dovrà pervenire entro il venerdì precedente lo svolgimento della manifestazione. Immediatamente prima dell'inizio della manifestazione deve essere effettuato, a cura dell'organizzatore, collaudo in luogo da tecnico abilitato;
 - programma dettagliato della manifestazione:
2. Si adotta quale ingombro standard la superficie fino ad un massimo di mq. 28 (m.l. 7X4).
 3. Il Comune, verificata la regolarità delle domande anche in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti ed acquisito il parere della Polizia Locale relativamente alle prescrizioni di natura viabilistica, e degli altri Settori eventualmente coinvolti, procede al rilascio dei provvedimenti autorizzatori che prevedono la quantificazione della T.o.s.a.p. dovuta.
 4. Il Comune, almeno quindici giorni prima della data di svolgimento della manifestazione, trasmette all'organizzatore di ciascuna manifestazione i nominativi degli operatori ammessi a partecipare seguendo l'ordine progressivo in relazione al numero di partecipanti richiesti dall'organizzatore con la presentazione dell'organico. Detti elenchi vengono contemporaneamente pubblicati tramite affissione presso l'Albo Pretorio del Comune.
 5. Qualora vi siano più feste di via in una giornata l'Ufficio procede alla redazione delle liste prendendo in esame le richieste degli organizzatori, complete di tutti i pareri e di tutti i documenti occorrenti secondo l'ordine di protocollazione dell'istanza.

Art. 45 - Fiere locali – Modalità operative

1. L'organizzatore prende contatti diretti con gli operatori di cui sopra tramite raccomandata a.r., fax o e-mail.
2. Nel caso in cui un operatore non si presenti, l'organizzatore potrà tentare di sostituirlo con altro operatore che presenti i requisiti previsti dalla normativa vigente; delle eventuali sostituzioni effettuate la domenica mattina, l'organizzatore dovrà fare comunicazione all'ufficio entro il mercoledì successivo alla data di svolgimento della manifestazione. Dalle suddette

sostituzioni sono esclusi gli esercenti dello spettacolo viaggiante e di gonfiabili in quanto necessitano delle relative autorizzazioni.

3. Gli artigiani e i produttori agricoli fortemente caratterizzati dal luogo di provenienza e/o dalla tipicità dei prodotti esitati, sono direttamente individuati dall'organizzatore. L'organizzatore, all'atto dell'individuazione, deve accertarsi che gli stessi siano in possesso dei titoli e dell'iscrizione al relativo albo e di idonea documentazione comprovante l'effettiva produzione di quanto posto in vendita. Detta documentazione, deve essere esibita durante la manifestazione, agli organi preposti al controllo.

4. Gli esercenti dello spettacolo viaggiante e di gonfiabili devono essere muniti di apposita licenza d'esercizio.

5. Gli operatori commerciali su area pubblica, gli esercenti dello spettacolo viaggiante e di gonfiabili, gli artigiani e i produttori agricoli, devono disporsi secondo le istruzioni date loro dagli organizzatori secondo planimetria convalidata preventivamente dall'ufficio competente. In ogni caso gli organizzatori e gli operatori devono garantire l'accesso alle proprietà private, lasciare liberi da ogni impedimento i passi carrabili, mantenere una corsia di larghezza idonea al transito di eventuali mezzi di soccorso. Gli artigiani ed i produttori agricoli, nell'ambito della manifestazione, devono comunque avere uno spazio ad essi riservato.

6. Il soggetto promotore è il responsabile della gestione della manifestazione ed assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo della manifestazione sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

7. Nei confronti dell'organizzatore che non si attiene a quanto previsto, ed in particolare che operasse ingiustificate sostituzioni di operatori, viene emanato un provvedimento di inibizione a svolgere le successive eventuali manifestazioni. Nel caso non vi siano ulteriori manifestazioni previste nel medesimo calendario il provvedimento sanzionatorio viene adottato in riferimento all'anno successivo e impedisce quindi il rilascio al medesimo organizzatore di autorizzazioni a svolgere qualsiasi manifestazione nel corso dello stesso o la revoca immediata di quelle eventualmente già rilasciate.

8. Nei confronti degli operatori non autorizzati la cui presenza abusiva sia riscontrata nell'ambito della manifestazione autorizzata sono comunque comminate le sanzioni e assunti i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

TITOLO V POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 46 - Assegnazione, revoca, decadenza - Localizzazione, caratteristiche, orari

1. I posteggi fuori mercato, come definiti nel presente regolamento, sono assegnati con le procedure individuate nel medesimo.

2. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata all'articolo 37 del presente regolamento.

3. Per la revoca-decadenza, valgono le regole di cui agli articoli del presente regolamento.

4. L'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari di attività sono quelli che risultano dalle schede allegate.

TITOLO VI NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Art. 47 - Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002 e ss.mm.ii.
2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previsto dalla normativa vigente.
3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni dei mercati e delle fiere e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua eventualmente fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
4. I commercianti su aree pubbliche devono osservare, nell'esercizio della loro attività, le norme previste dalle leggi sanitarie e dei regolamenti comunali di igiene in materia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché di somministrazione di alimenti e bevande.
5. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato.
6. Le modalità e le caratteristiche dell'attrezzatura ed in particolare dei negozi mobili e dei banchi temporanei, destinati alla vendita di prodotti alimentari, dovranno essere quelle previste con Ordinanza del Ministero della Salute 3 Aprile 2002 e ss.mm.ii.. La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i requisiti indicati nell'ordinanza del Ministro della Sanità.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 - Disposizioni transitorie e finali

- 1 Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 26.10.2005 ed entrerà in vigore a far data dal 01.01.2017.

ALLEGATI:

1. N. 4 Schede descrittive
2. Planimetria relativa al mercato ordinario a cadenza settimanale di Piazza S. Pertini e tabella di riferimento
3. Planimetria relativa alla Fiera di Sant'Eustorgio
4. Planimetria Posteggi fuori mercato – Area Frazione La Cà (via XXV Aprile)
5. Planimetria Posteggi fuori mercato – Area Cimitero (via De Gasperi)

ALLEGATO 1

SCHEDA DESCRITTIVA MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDÌ

denominazione: mercato settimanale del mercoledì

ubicazione: Piazza Sandro Pertini

giorno mercoledì

orario: dalle ore 7.00 alle ore 13.00

totale posteggi: n. 130 di cui riservati a:

battitore n. 1

produttore agricolo: n. 1

box fissati al suolo: nessuno

l'accesso all'area del mercato e' consentito 60 min. prima dell'orario di vendita

entro 90 min. dal termine dell'orario di vendita i posteggi dovranno essere lasciati liberi

l'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi avverrà alle ore 8,00 alla presenza del personale della polizia locale

tipologie merceologiche escluse: nessuna

SCHEDA DESCRITTIVA FIERA DI S. EUSTORGIO


denominazione:	Fiera di S. Eustorgio
ubicazione:	Via Roma, Largo Vela, Via S. Martino, Via Manzoni, Via Gorizia, Via I Maggio, Via Trento e Trieste, Via Monte Bianco
giorno	il lunedì successivo alla terza domenica del mese di settembre in occasione della festività patronale
orario:	dalle ore 7.00 alle ore 18.00
totale posteggi:	n. 133
l'accesso all'area del mercato e' consentito 60 min. prima dell'orario di vendita entro 90 min. dal termine dell'orario di vendita i posteggi dovranno essere lasciati liberi l'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi avverra' alle ore 8,00 alla presenza del personale della polizia locale	
tipologie merceologiche escluse:	nessuna
E' facoltà della Giunta Comunale apportare motivare variazioni in caso di comprovate necessità.	

SCHEDA DESCRITTIVA POSTEGGI AREE FUORI MERCATO - AREA FRAZIONE LA CÀ

denominazione:	posteggi Frazione La Cà
ubicazione:	parcheggio Via XXV Aprile
giorno posteggi: orario posteggi:	giovedì dalle ore 7.00 alle ore 13.00
giorno posteggio chiosco: orario posteggio chiosco:	settimana intera dalle ore 7.00 alle ore 20.00
totale posteggi:	n. 5 (4+1 chiosco)
box fissati al suolo:	n. 1
l'accesso all'area del mercato	è consentito 60 min. prima dell'orario di vendita entro 90 min. dal termine dell'orario di vendita i posteggi dovranno essere lasciati liberi
l'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi avverrà alle ore 8,00 alla presenza del personale della polizia locale	
tipologie merceologiche escluse:	-somministrazione di alimenti e bevande per posteggi -alimentare e somministrazione di alimenti e bevande per il posteggio con chiosco

SCHEDA DESCRITTIVA POSTEGGI AREE FUORI MERCATO - AREA CIMITERO

denominazione:	posteggi Cimitero
ubicazione:	parcheggio adiacente Cimitero - Via De Gasperi
giorno posteggio:	sabato, domenica, 8 marzo Festa della mamma Pasqua e lunedì di Pasqua settimana di ricorrenza Defunti 24, 25 e 26 dicembre
orario posteggio:	dalle ore 7.00 alle ore 20.00
giorno posteggio chiosco:	settimana intera
orario posteggio chiosco:	dalle ore 7.00 alle ore 20.00
totale posteggi:	n. 2 (1+1 chiosco)
box fissati al suolo:	n. 1
tipologie merceologiche escluse:	tutte tranne fiori e piante e lumini



LEGENDA:
 A ALIMENTARE
 NA NON ALIMENTARE
 B BATTITORE
 PA PRODUTTORE AGRICOLO

 PALO ILLUMINAZIONE
 ALBERATURE



COMUNE DI ARCORE
 PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

PLANIMETRIA RELATIVA AL MERCATO ORDINARIO A CADENZA SETTIMANALE
 PIAZZA SANDRO PERTINI


ALLEGATO

2

ELENCO POSTEGGI MERCATO DI PIAZZA PERTINI

POST. N.	Caratteristiche	Dimensioni [m]	
1	NON ALIMENTARI	7,2	4,5
2	NON ALIMENTARI	8	4,5
3	NON ALIMENTARI	7	4,5
4	NON ALIMENTARI	7	4,5
5	NON ALIMENTARI	7,5	4,5
6	NON ALIMENTARI	7	4,5
7	NON ALIMENTARI	7,2	4,5
8	NON ALIMENTARI	6	4,5
9	NON ALIMENTARI	7	4,5
10	NON ALIMENTARI	7	4,5
11	NON ALIMENTARI	7	4,5
12	ALIMENTARI	8,1	5
13	NON ALIMENTARI	7	4,5
14	NON ALIMENTARI	7	4,5
15	NON ALIMENTARI	7	4,5
16	NON ALIMENTARI	7	4,5
17	NON ALIMENTARI	7	4,5
18	NON ALIMENTARI	7	4,5
19	NON ALIMENTARI	8	4,5
20	ALIMENTARI	8,5	5
21	ALIMENTARI	8	4,5
22	ALIMENTARI	7	4,5
23	NON ALIMENTARI	7	4,5
24	NON ALIMENTARI	6	4,5
25	NON ALIMENTARI	7,2	4,5
26	ALIMENTARI	6	4,5
27	NON ALIMENTARI	6	4,5
28	NON ALIMENTARI	8	4,5
29	NON ALIMENTARI	6,2	4,5
30	NON ALIMENTARI	7	4,5
31	NON ALIMENTARI	7	4,5
32	NON ALIMENTARI	6	4,5
33	NON ALIMENTARI	8	4,5
34	ALIMENTARI	7	4,5
35	NON ALIMENTARI	6	6
36	NON ALIMENTARI	7	5
37	NON ALIMENTARI	7	4,5
38	NON ALIMENTARI	6	4,5
39	NON ALIMENTARI	7,2	4,5
40	ALIMENTARI	7,2	4,5
41	NON ALIMENTARI	9	4,5
42	NON ALIMENTARI	6	4
43	NON ALIMENTARI	7	4,5
44	NON ALIMENTARI	7	4,5
45	ALIMENTARI	5,7	4,5
46	NON ALIMENTARI	7	4,5
47	NON ALIMENTARI	7	4,5
48	BATTITORE	7	4,5
49	ALIMENTARI	7	4,5
50	ALIMENTARI	8	4,5
51	NON ALIMENTARI	7	4,5
52	ALIMENTARI	7	4,5
53	NON ALIMENTARI	7	4,5
54	NON ALIMENTARI	7,2	4,5
55	NON ALIMENTARI	7,3	4,5
56	NON ALIMENTARI	5,5	4,5
57	NON ALIMENTARI	6	4,5
58	NON ALIMENTARI	5,1	4,5
59	NON ALIMENTARI	6	4,5
60	NON ALIMENTARI	7	4,5
61	NON ALIMENTARI	7,2	4,5
62	NON ALIMENTARI	5,2	4,5
63	ALIMENTARI	6	4,5
64	NON ALIMENTARI	7	4,5
65	NON ALIMENTARI	7,5	4,5

POST. N.	Caratteristiche	Dimensioni [m]	
66	ALIMENTARI	6,5	4,5
67	NON ALIMENTARI	7	4,5
68	ALIMENTARI	6,5	4,5
69	NON ALIMENTARI	6	4,5
70	NON ALIMENTARI	6	4,5
71	NON ALIMENTARI	6	4,5
72	NON ALIMENTARI	6	4,5
73	ALIMENTARI	7	4,5
74	ALIMENTARI	7,5	4,5
75	ALIMENTARI	5	6
76	ALIMENTARI	6,5	4,5
77	NON ALIMENTARI	6	4
78	NON ALIMENTARI	8,6	4,5
79	NON ALIMENTARI	6,5	4,5
80	NON ALIMENTARI	7	4,5
81	ALIMENTARI	7	4,5
82	NON ALIMENTARI	7	4,5
83	NON ALIMENTARI	6	4,5
84	ALIMENTARI	7	4,5
85	NON ALIMENTARI	7,3	4,5
86	NON ALIMENTARI	7	4,5
87	NON ALIMENTARI	7	4,5
88	NON ALIMENTARI	9,9	5
89	NON ALIMENTARI	9	3
90	NON ALIMENTARI	8,5	4,5
91	ALIMENTARI	9	4,5
92	ALIMENTARI	9	3
93	PRODUTTORE AGRICOLO	5	2,5
94	ALIMENTARI	6	4,5
95	NON ALIMENTARI	6	4,5
96	ALIMENTARI	7	4,5
97	NON ALIMENTARI	6,5	4,5
98	NON ALIMENTARI	10	3
99	NON ALIMENTARI	10	3
100	NON ALIMENTARI	10	3
101	NON ALIMENTARI	6	4,5
102	NON ALIMENTARI	6	4,5
103	NON ALIMENTARI	7	4,5
104	ALIMENTARI	8,6	4,5
105	ALIMENTARI	9,6	6
106	NON ALIMENTARI	8	5
107	NON ALIMENTARI	6	4,5
108	NON ALIMENTARI	7	4,5
109	ALIMENTARI	5,9	4,5
110	ALIMENTARI	5,5	4,5
111	NON ALIMENTARI	7,5	4,5
112	NON ALIMENTARI	6,5	4,5
113	NON ALIMENTARI	6,4	4,5
114	NON ALIMENTARI	6	4,5
115	ALIMENTARI	5,9	4,5
116	NON ALIMENTARI	7,5	4,5
117	NON ALIMENTARI	9	4,5
118	ALIMENTARI	7	4,5
119	NON ALIMENTARI	8,1	4,5
120	NON ALIMENTARI	9	4,5
121	NON ALIMENTARI	6	4,5
122	NON ALIMENTARI	9	4,5
123	NON ALIMENTARI	7	4,5
124	NON ALIMENTARI	7,2	4,5
125	NON ALIMENTARI	7	4,5
126	NON ALIMENTARI	7	4,5
127	NON ALIMENTARI	8,1	4,5
128	NON ALIMENTARI	8,1	4,5
129	NON ALIMENTARI	7	4,5
130	ALIMENTARI	7,4	4,5



TUTTI I POSTEGGI POSSIEDONO
DIMENSIONI M. 4,00 X 7,00





COMUNE DI ARCORE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

PLANIMETRIA RELATIVA ALLA FIERA DI SAN'EUSTORGIO

ALLEGATO

3





CHIOSCO ESISTENTE
NON ALIMENTARE

5

1
2
3
4

POSTEGGI N. 1,2,3,4
DIMENSIONI M. 4,00 X 7,00



COMUNE DI ARCORE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

PLANIMETRIA POSTEGGI FUORI MERCATO
AREA FRAZIONE LA CA' (VIA XXV APRILE)

ALLEGATO

4

190.21

Via della Pace

190.39

190.31

Via

**AREA FISSA DESTINATA
A VENDITA PIANTE E FIORI
CHIOSCO ESISTENTE MQ 28,00**

Alcide

190.09

1

189.97

V

2

**AREA FISSA DESTINATA
A VENDITA PIANTE E FIORI
MQ 28,00**

189.63



COMUNE DI ARCORE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

PLANIMETRIA POSTEGGI FUORI MERCATO
AREA CIMITERO (VIA DE GASPERI)

ALLEGATO

5